

VI COSTITUZIONALISMO E FORMALISMO

ANTONIO ZANFARINO*

1. L'ORDINAMENTO COSTITUZIONALE

Stabilito per limitare il potere politico, per impedire il dominio di una forza collettiva sulle altre, per garantire la libertà degli individui e delle parti sociali, il costituzionalismo raffigura un ordinamento istituzionale, normativo, culturale non interscambiabile con qualsiasi costituzione nominale, formale, materiale comunque emanata, organizzata e sussistente nella realtà effettuale. Il costituzionalismo è un pensiero non adattabile a ogni elaborazione speculativa, un'esperienza storica non assimilabile a ogni storia politica, una fenomenicità pratica non comparabile a ogni manifestazione comportamentale. Dove i diritti umani non sono riconosciuti, rispettati, tutelati per il loro autonomo valore e dipendono invece da un'autorità anteriore e superiore che li concede o li nega a sua discrezione non vi è costituzionalismo anche se l'arbitrio si esercita attraverso la legge e non contro la legge.

Questa dottrina non è univoca, ha un carattere relazionistico, pluralistico, critico, evolutivo, accetta, nei modi compatibili, commistioni e contaminazioni con principi di diversa origine, ammette che certi suoi assiomi reputati validi in una certa epoca vadano modificati o sostituiti in altre fasi del divenire se mutano i valori da servire e i bisogni da

* *Professore di Filosofia politica presso l'Università di Firenze*

soddisfare. Ma non è una dottrina così equivoca da potersi riconoscere in qualsiasi criterio fondativo, da poter essere interpretata e strumentalizzata secondo le convenienze della lotta ideologica, da poter essere piegata alle esigenze di politiche contingenti e di interessi occasionali.

2. LA LIBERTÀ ANTICA E MODERNA

L'idealismo costituzionale immagina che la libertà sia antica, che abbia una sua tradizione, che disveli le sue potenzialità nei regolari svolgimenti e non negli integrali sovvertimenti, ma il realismo costituzionale constata che la tirannia ha dominato il mondo dall'immemorabile e che il libero arbitrio, pur munito di legittimazioni universali, è riuscito solo nella modernità a spezzare costrizioni e servitù diventate moralmente e socialmente insostenibili.

Ai suoi inizi il costituzionalismo ha lavorato con i materiali storicamente disponibili, adoperandosi per combinarli e utilizzarli in un senso più favorevole ai diritti dell'umanità.

Ha fatto penetrare nell'impianto ontologico delle leggi di natura nuove cognizioni e intuizioni adatte a sostenere la dinamicità sociale, ha negato al *gubernaculum* il diritto di regolare tutti gli ambiti della realtà, ha valorizzato la *iurisdictio* come sfera di una legalità immedesimata in strutture e norme coesistenziali non assoggettabili a meccanismi di comandi e di obbedienze.

L'antico regime, ordinato secondo la logica dei privilegi, aveva una nozione oscura dell'uguale dignità del simile e della libertà comune; e in tale situazione il costituzionalismo cercava di estendere ed equilibrare questi privilegi, di attivare principi intermediari tra il sovrano e i sudditi, di attenuare i vincoli delle gerarchie e delle disuguaglianze istituzionalizzate, di sottrarsi alla stazionarietà, di revisionare gli organicismi e i corporativismi sociali per valersene come protezione contro il dispotismo.

La denuncia del privilegio è però correlata alla preoccupazione di evitare le astrazioni di una libertà semplice, non situata, non condizionata, e quindi all'esigenza di conciliare ciò che è giusto, razionale e

morale nella teoria con ciò che è traducibile in realtà e verificabile nella positività degli effetti pratici. Di qui i compromessi del sistema costituzionale con gli elementi non repulsivi della tradizione e dei precedenti e la sua disposizione a munirsi di radici storiche, a non creare *ex nihilo*, a non denigrare aprioristicamente l'esistente, pur contestando che il già fatto abbia in sé le ragioni del suo valore e fruisca di un primato simbolico e funzionale sul da farsi.

Le iniziative del costituzionalismo antico si sono manifestate all'interno di una concezione cosmica della realtà, nell'orbita di un giusnaturalismo dogmatico fondato su connessioni permanenti tra legge eterna, divina, naturale, umana, e si sono impegnate per aprire questo universalismo alla considerazione delle nuove realtà e per impedire ai rapporti necessari tra le cose e al principio della vita conforme al proprio stato di assumere un carattere puramente deterministico.

Nelle loro evoluzioni le idee costituzionali hanno progressivamente scompaginato la rappresentazione oggettivistica del mondo, favorendo il crescere della coscienza individuale e ponendo il problema di riconoscere gli insostituibili contributi delle libere iniziative alla qualificazione di ogni esistenza collettiva umanizzata e civilizzata.

Il valore della persona umana proposto dallo stesso giusnaturalismo teologico come correttivo al dominio della totalità mondana non obbligava più i singoli a includersi, pur occupandovi un posto privilegiato, in una predeterminata catena degli esseri, ma veniva assimilato a un moderno principio di individualità munito di un'autonomia esistenziale, sociale e morale irriducibile ai condizionamenti e alle appartenenze strutturali.

Allo stesso modo le azioni inoffensive e indifferenti già riconosciute dalle antiche leggi di natura come non lesive dei requisiti fondamentali di una comunità bene ordinata, e considerate utili nella ricerca delle *causae secundae*, dei mali minori e dei minori inconvenienti, venivano non solo indefinitamente estese, ma reinterpretate, riqualificate e legittimate come indispensabili alla creazione continuativa e alla fruizione generalizzata dei benefici privati e pubblici.

Constatando e assecondando la crisi dell'essenzialismo cognitivo, etico e politico, scoprendo principi e suscitando energie che non avevano equivalenti nel passato, il costituzionalismo non considera l'ordi-

ne politico come semplice descrizione, spiegazione e sanzione di una visione gerarchica della realtà sociale, non vede i diritti di libertà come opposti alle leggi della coesistenza, e affida invece a un pluralismo non preventivato e addomesticato ma dinamico e innovativo la ricerca delle combinazioni più efficaci tra connessioni vitali da tutelare, energie creative da liberalizzare, accordi di convivenza da negoziare. La modernità accettata e sostenuta dal costituzionalismo non si ispira tuttavia all'intellettualismo prescrittivo, al costruttivismo sociale, allo scientismo, all'ideologismo rivoluzionario, all'auteredenzione mondana né, al contrario, accede a libertarismi estremi, a permissivismi illimitati, a contrattualismi incondizionati.

È una modernità connessa alla coscienza metafisica, storica e umanistica dell'incompiutezza e della difettività, e vista perciò anche nelle sue ambiguità e ambivalenze, nei suoi intrecci di progressi e decadenze, acquisizioni e perdite, superbie e paure, impegni e disimpegno, fiducia e delusioni.

Ostile all'irrazionale, il costituzionalismo accetta i limiti e denuncia le patologie della ragione, e non affida perciò le sue conoscenze e le sue realizzazioni a logicismi radicalizzati, ad argomentazioni che provano troppo, a concettualismi aprioristici che disdegnano le verifiche dell'esperienza.

D'altra parte il costituzionalismo, pur intriso di storicità, rifugge da finalismi e determinismi storici che promettono totali disalienazioni della condizione umana, così come da intendimenti disperanti di un divenire inesorabilmente attratto dallo scetticismo e dal nichilismo. Critica, problematica, umanistica, la storicità costituzionale non consegna la verità a uno storicismo assolutizzato, né assimila la rivalutata relatività storica a un relativismo corrosivo e a una categoria del declino.

3. L'INDIVIDUO E LO STATO

Emancipando il reale dalle infide tutele di universalismi arcaici, il costituzionalismo ha elevato il principio individuale a suo essenziale riferimento qualitativo. Questa teoria ha però contribuito in modo

decisivo anche alla formazione dello stato moderno, facendone il garante supremo delle libertà pubbliche e private, dei criteri basilari della legalità, delle misure protettive, e munendolo insieme di proprie attribuzioni e di autonome finalità anche di natura etica e culturale. Il senso dello stato si unisce nelle idee costituzionali alla preoccupazione che esso metta se stesso al posto della normatività, che la concentrazione delle garanzie e delle funzioni pubbliche negli apparati burocratici crei nuove forme di sudditanza, e che incauti riconoscimenti ai governi di loro esclusive titolarità di interessi, valori, diritti, doveri fomentino politiche di potenza, di conquista, di usurpazione.

Il costituzionalismo rivolge così il suo garantismo anche contro lo statalismo, la statolatria, il dirigismo, estendendo gli ambiti dei non impedimenti e chiedendo e concedendo al libero arbitrio più di quanto non gli sia stato richiesto e concesso nel passato.

Le forme costituzionali sembrano così consentire ampie riduzioni delle tradizionali obbligazioni politiche, accentuare i loro caratteri di imparzialità, e delegare alle combinazioni e mediazioni involontarie tra azioni autonome e separate il compito di creare un ordine sociale spontaneo, reputato più aperto, dinamico, riequilibrante, creativo di quello costruito con intenzionalità deliberata.

Per queste sue autolimitazioni, per queste sue rinunce a indagare sui motivi e sugli scopi dei singoli voleri, il costituzionalismo è stato visto dalle teorie reazionarie che idealizzano presunte organicità del passato e da quelle rivoluzionarie che mitizzano immaginarie totalizzazioni del futuro come matrice di particolarismi, egoismi, scissionismi, antagonismi, come raffigurazione di una modernità disorientata, di una comunità dilacerata, di una coscienza pubblica inqualificata.

Il costituzionalismo reagisce risolutamente a queste confutazioni. Conferma la crisi dell'universalismo dogmatico, accetta di agire nelle manchevolezze dell'esistere e del coesistere, ma non ne trae l'implicazione che le sue forme siano refrattarie all'associabilità e alla normatività delle azioni, che possano essere riempite di qualunque contenuto fattuale, che consentano dissipazioni di doveri e di valori, che autorizzino a minimi dispendi di energie morali, che provochino il dilagare di impulsi inferiori.

Il formalismo costituzionale non impone innaturali omogeneità, forzose adeguazioni dei comportamenti all'astratto dover essere di un mondo ideale, arbitrarie conversioni delle leggi nei comandi, non illude su perfettismi temerari nella teoria e disastrosi nella pratica, ma non inflaziona insocievolenze, dissociazioni, disaffezioni, non istituzionalizza il disordine, non riduce il reale all'empiricità immediata, non disgiunge i suoi metodi e i suoi procedimenti tecnici da una visione generale della fenomenicità sociale, degna di valorizzazione perché esclude contestualmente sistematizzazioni complete ed eterogeneità ingovernabili.

Tutelando separatezze, distinzioni, delimitazioni, privatezze, non impedimenti, questo formalismo non decide su tutte le condizioni del libero ordinarsi delle esperienze e delle azioni, ma sa che certe condizioni essenziali di tale ordinabilità esistono e che richiedono indispensabili rinunce alla spontaneità, superamento degli egoismi, correlazioni tra diritti e doveri privati e pubblici, confronti sempre aperti tra normatività accomunante e creatività liberalizzante, tra razionalità e vitalità, tra critiche a verità aprioristiche e aspirazioni a qualcosa di universalmente valido.

In un'antropologia costituzionale la staticità delle connessioni sociali appare destinata al nichilismo perché non è dato conservare senza aggiungere niente di innovativo all'esistente; ma sembra sfociare nel nichilismo anche un ideologismo rivoluzionario illuso di poter raggiungere armonie generali attraverso conflittualità generalizzate e di accrescere indefinitamente la ricchezza sociale distruggendo indiscriminatamente i patrimoni storici accumulati.

Ci sono limiti costituzionali nei confronti del passato, da non sublimare come possessore e dispensatore di beni universali; ci sono dei limiti nei confronti del presente, non legittimato a calcolare e decidere tutto sulla base di interessi e di bisogni immediati; e ci sono dei limiti nei confronti del futuro, che solo nell'immaginazione utopica e nella mistificazione ideologica riesce a estirpare le indigenze e le difettività del reale.

L'invariabilità del passato riduce l'esistenza sociale alla ripetizione abitudinaria, la sovranità del presente scompagina la necessaria integrazione delle temporalità storiche, l'entificazione del futuro inaridisce

la coscienza critica e umanistica del divenire.

Il rispetto della legge universale della limitazione si afferma così come una garanzia costituzionale per non fingere perfezioni sociali inesistenti, per non attribuire agli individui diritti fittizi, per non imporre ai governi doveri impossibili, per non convertire le inesauribili lotte ai determinismi nei falsi trionfalismi della libertà.

È proprio del costituzionalismo cercare e instaurare combinazioni virtuose di incompiutezze e di perfettibilità; costituzionalizzando l'incompiutezza per renderla matrice di nuova operosità e non pretesto di inerzia e sanzione di conformismo, e costituzionalizzando la perfettibilità per scinderla dal perfettismo ed educarla al riformismo e al gradualismo.

4. IL FORMALE E IL FORMATIVO

È costituzionale favorire liberalizzazioni, pluralizzazioni, individualizzazioni, mutamenti non preventivamente dosati e selezionati, estendere liceità, evitare abusive interferenze pubbliche sulle iniziative private; ma è costituzionale allo stesso modo formare, connettere, istituire, distribuire, definire assetti proporzionati di vita comunitaria, equilibri convenienti tra principi di garanzia e principi di organizzazione, composizioni efficaci di opportunità individuali e di tutele collettive, in contesti simbolici, istituzionali e normativi penetrati e sostenuti da persuasioni comuni.

Nei confronti dei movimenti di modernizzazione il costituzionalismo svolge un ruolo di attivazione ma anche di contenimento; rivaluta fatti e bisogni disconosciuti, trascurati, repressi dai precedenti ordinamenti e insieme si propone come coscienza critica di mutamenti socialmente e moralmente ambigui e di attivismi trasgressivi e spregiudicati.

Il costituzionalismo moderno deriva dalla crisi di un antico cosmologismo, agisce nei difficili passaggi dall'universo al multiverso, si oppone al dominio di valori metafisici e storici assolutizzati, non impone programmi vincolanti con misure autoritarie, e mette perciò in risalto la funzione liberalizzante di metodologie tecniche e garanzie formali

che, opponendosi al dominio delle essenze, difendono le ragioni delle esistenze. Vuole però che le sue forme non siano puramente formalistiche e avalutative, si rendano idonee a ordinare situazioni e azioni, assumano un significato formativo, diano ai fenomeni l'apporto normativo di cui essi hanno bisogno, non attenuino indebitamente l'esigentialismo etico-politico necessario alla ragionevolezza, equità, prudenza, umanizzazione della vita personale e collettiva.

Si deve quindi accertare quali intendimenti del formalismo corrispondano ai principi costituzionali e riescano a stabilire mediazioni appropriate tra diritti di autonomia e doveri di comunità, tra il particolare e l'universale, il reale e l'ideale, il necessario e il contingente, la libertà e la normatività, l'immediato e il mediato, il contingente e l'essenziale.

Nel suo significato e nella sua incidenza costituzionale, il formale rivaluta la relatività storica, la pluralità culturale, la mobilità sociale, la competizione economica, la stipulazione contrattuale. Non scompagina però le strutture permanenti dell'esistere e del coesistere, non gioca con tutte le ipotesi del libero arbitrio, non diventa un semplice contenitore delle più disparate manifestazioni del volere e del fare, non riduce il rispetto e la tolleranza a pigra accoglienza e passiva accondiscendenza, non estende le interscambiabilità, le equivalenze, le promiscuità tra i valori e i disvalori, non sovverte le linee di demarcazione tra il bene e il male, il giusto e l'ingiusto, il ragionevole e l'irrazionale, non asseconda problematicità inconcludenti, discordie generalizzate, estensioni smisurate di disincanti e disinibizioni.

Il consenso sulle forme ha certo una positiva incidenza anche sul piano della moralità pubblica ma diluisce e vanifica le sue qualità se, portato a livelli elevati di astrazione, non riesce a mediare i dissidi esacerbati e ad affrontare i problemi irrisolti che agitano i livelli sottostanti della realtà. Le deleghe del formalismo alle libertà particolari apparirebbero lassiste se, sotto i pretesti e le parvenze di apertura alle correnti libere dell'esperienza, nascondessero un pervasivo pessimismo storico e sociale che le esperienze comuni potrebbero non sopportare.

Nelle lotte contro il dogmatismo e l'apriorismo il formalismo costituzionale ha dimostrato le sue benemeritenze animando e favorendo

dinamiche liberalizzanti, espansioni di diritti umani, sviluppi di energie umane e sociali prima inesprese o represses. Ma queste conquiste valgono se non creano situazioni esistenziali e sociali in cui la libertà ha paura di se stessa, se non abbandonano il reale ai flussi e ai riflussi della fattualità irrelata, se non inaspriscono le tensioni e le contraddizioni sociali, e se non provocano per reazione idealizzazioni velleitarie e costrittive di antiche e nuove totalizzazioni.

Le forme costituzionali non hanno però queste destinazioni degradanti. Non esibiscono verità che non possiedono, credono più al libero ordinarsi delle esperienze che al loro ordine prestabilito, più alle dinamiche della valorizzazione che ai valori senza discussioni ed evoluzioni, più alla flessibilità che alla rigidità delle regole normative. Ma non per questo disseminano nella vita comunitaria particolarismi chiusi e settari.

Queste forme si servono delle tecniche per contrastare l'egemonia di finalismi precostituiti, per emancipare il reale dai condizionamenti di oggettivismi abusivamente universalizzati, per consentire reciproci controlli e mutui apprendimenti tra iniziative umane disposte a dimostrare la loro veridicità nelle prove storiche; ma si considerano capaci di calcolare quanto all'esistenza privata e pubblica si può e non si può sottrarre di verità, oggettività, stabilità, coesione, solidarietà, e quanto si può e non si può aggiungere di permissività, licenza, separatezza, disinibizione.

La critica del formalismo all'oggettivismo puro si estende al soggettivismo puro, l'opposizione alla socialità coercitiva si rivolge anche contro la volubilità inassociabile, la confutazione delle certezze conclusive prosegue contro il problematicismo inconcludente, la diffidenza verso il precettismo etico si tramuta nella ricerca di moralità non effimera, il riconoscimento dei limiti della ragione diventa addestramento all'esercizio di più diffusa ragionevolezza, la rinuncia all'entificazione del bene comune si propone come sensata preoccupazione di situare questo bene anche in una sua indispensabile prospettiva storica e di qualificarlo secondo giuste proporzioni tra i diritti dei voleri e i doveri dei valori.

C'è quindi nel formalismo costituzionale una vocazione formativa e strutturante, una decisione a ordinare e stabilizzare nel rispetto delle

articolazioni multiple e degli equilibri dinamici del reale, ma con l'obbligo di non convertire il favore accordato alla pluralità, alla diversità, alla competizione in cedimento ai miti libertari e alla sovranità del fattuale.

Si dilatano gli spazi umani e sociali legittimamente occupabili dalla libertà, ma non si concedono diritti assoluti al libero disordine; si denuncia ciò che è forzosamente unificato ma anche ciò che è refrattario al consolidamento e all'oggettivazione; si avversa l'utopismo dei solidarismi moralistici ma anche il falso realismo che porta al negativismo, allo scetticismo, alla disgregazione; si ritiene che la creatività delle azioni liberalizzate sia superiore a quella imposta con programmi imperativi, ma si ammette che questa fiducia non è assiomatica e vale se non è smentita dal predominio di fatti dissociati o aggregati solo da egoismi e corruzioni.

Le libertà individuali costituzionalmente garantite non sminuiscono le lealtà comunitarie, le incompiutezze della condizione umana e sociale non sono pretesti per l'uso arbitrario delle finitezze, e la insociabile socievolezza che protegge contro le unificazioni e le uniformità coatte non vuole giustificare disimpegno e disaffezioni, ma si pone come condizione di una socialità aperta, evolutiva, rispettosa del principio di alterità, conforme a un'etica della libertà.

Il formalismo costituzionale privilegia il relazionismo sull'essentialismo, il coordinamento sulla deduzione, l'equivalenza e la reciprocità sulla distribuzione e assegnazione autoritaria, ma intende anche dimostrare che i valori soggettivi e oggettivi sono più autentici se rifiutano il perfettismo, che gli ideali si umanizzano se non si assoggettano all'ideologismo, che il compimento delle azioni è più convincente se avviene con mediazioni opposte alle costrizioni, che le esperienze comuni possono proficuamente lavorare in proprio se non assillate dal dovere di lavorare in grande al servizio di entificazioni collettive incommensurabili.

5. LE TECNICHE E LE SCELTE

Le tentazioni del sistema costituzionale di ripiegare su un formalismo puramente formalistico risolto nei procedimenti tecnici diventano però pressanti e inquietanti se il costituzionalismo dubita troppo dei suoi fondamenti teorici, delle sue opzioni etico-politiche, delle sue esperienze, realizzazioni e destinazioni storiche e agisce in una società a sua volta incerta, sfiduciata, scettica sui propri valori e su quelli della civiltà cui appartiene.

L'indifferenza sui principi può essere esaltata ed elevata perfino al rango di un patriottismo costituzionale, argomentando che la morale del costituzionalismo consiste nell'assenza di una propria moralità, che il suo ordine istituzionale si legittima proprio perché è neutrale rispetto ai movimenti della realtà, che la sua ragione pubblica è tanto più ragionevole quanto più rispetta le libere manifestazioni del pensare, del sentire, dell'agire personale e collettivo.

Ma una cosa è sperimentare un relativo agnosticismo istituzionale in una comunità che non è agnostica perché crede nella qualità complessiva dei suoi ideali e sa usarli con coerenza e difenderli con convinzione, altra cosa è declamare un indifferentismo categorico in contesti sociali dilacerati dalle discordie, incapaci di formare un libero consenso sulle questioni essenziali, refrattari ad assumere, nel bene e nel male, responsabilità solidali delle proprie vicende e dei propri comportamenti.

Il costituzionalismo nega se stesso se accetta una fattualità comunque determinata e vissuta, se si apre alle più disparate forme di aggregazione o di disgregazione sociale, se scinde le forme giuridiche da altre forme normative, se rende il suo sistema istituzionale eticamente e culturalmente inqualificato, e anzi obbligato a esaurirsi sul suo tecnicismo perché inidoneo a cercare, chiedere, proporre, rappresentare altro genere di virtù civili.

Per quanto composito il costituzionalismo ha il dovere di conservare, perfezionare, proteggere una modernità liberale senza privarla di motivazioni ideali e morali, senza abbandonarla all'insostenibile sentimento del vuoto. Il formalismo costituzionale non costringe la politica, la società, l'economia ad adeguarsi a un modello imposto dall'ester-

no, riconosce i limiti dei suoi poteri normativi, garantisce il dibattito pubblico tra ideali e programmi competitivi, adatta le verità private e pubbliche alle capacità di assimilazione etica e sociale di chi le conosce, le vive, le sperimenta.

Ma questo formalismo non è neutrale sui principi e le condizioni della libera coesistenza, non converte la relatività come antidoto al fanatismo e all'integralismo nella rinuncia all'universalità, non confonde la lotta al determinismo con l'assuefazione all'indeterminismo, non unisce alla doverosa contestazione degli oggettivismi arcaici la dissoluzione dei consolidamenti necessari alla tenuta storica della comunità, non snatura la ricchezza della complessità sociale con la miseria delle complicazioni immorali e disumane, non attira le volontà insocievoli con abuso di norme permissive, non compromette la stessa funzionalità delle tecniche disimpegnandola dalla cooperazione con tutte le altre funzioni non tecniche necessarie alla vita della collettività.

Il presunto indifferentismo delle forme costituzionali è smentito dalle imponenti coalizioni di forze culturali che hanno fatto dello stato di diritto, del governo della legge una grande conquista di civiltà, sfidando forme chiuse, unilaterali, stazionarie, contenutisticamente invariabili di universalismo non per negare l'universalità ma per proporre una aperta, multilaterale, dinamica, meglio adatta a rappresentare le potenzialità composite della libertà moderna.

Le istituzioni costituzionali progrediscono perché ammodernano le loro tecniche e insieme perfezionano le loro qualità etico-politiche, perché infrangono i condizionamenti retrivi e insieme rifiutano la volontarizzazione dell'intera realtà, perché partecipano alla dialettica delle idee e delle azioni senza assoggettarle ed espropriarle, ma aggiungendovi il contributo insostituibile della mediazione normativa, perché difendono la diversità senza farla degenerare nel molteplicitismo caotico, perché sanno chiedersi che cosa le forme rappresentino non solo nel sistema generale dei metodi e delle garanzie procedurali ma nel complessivo ordine culturale e morale del coesistere.

6. I GARANTISMI

Sussistono certo differenze e discordanze tra un garantismo che richiede alle istituzioni di lasciare ai singoli le più ampie competenze nella valutazione dei loro bisogni e nella gestione delle loro attività e un altro garantismo che, paventando il disgregarsi dei valori e delle strutture in una fattualità dissociata, vuole esprimere una concezione della vita collettiva ambiziosa di formare e incivilire con proposte, giudizi, decisioni che mettano le regole formali del legalismo in accordo con quelle sostanziali della moralità e dell'equità.

La dialettica tra costituzionalismo procedurale e costituzionalismo qualitativo è sempre aperta, ma i loro contrasti si compongono se entrambi sanno reagire solidalmente contro le culture illiberali che disprezzano sia le garanzie tecniche della libera differenziazione sociale sia le garanzie etiche contro gli usi trasgressivi e distruttivi del libero arbitrio.

Le libertà costituzionali sono protette e praticate in modi diversi da quelli preventivati e ammessi dall'apriorismo, ma si rende inferiore a se stessa una ragione costituzionale che scompagina il sistema dei doveri, giudica anacronistico ogni riferimento a principi oggettivi e considera l'indifferenza come il solo contributo possibile ai problemi della verità, non solo e non tanto perché essi siano dibattuti all'interno delle coscienze individuali, quanto e soprattutto perché se ne attenui progressivamente il significato e la rilevanza morale nella stessa sfera privata.

Il costituzionalismo non è dirigismo e precettismo, ha dimestichezza con la storicità, non paventa il senso della relatività, si mescola a innumerevoli imperfezioni per rivalutare bisogni emarginati e per attivare iniziative impedito, ma non legittima libertà naturalistiche, istintuali, impulsive e non presume che le tutele nei confronti di tutto ciò che è pensabile, conoscibile, agibile conferisca di per sé valore qualitativo a ogni cosa tutelata.

La duplice esigenza del garantismo costituzionale ha analogie con i due orientamenti della razionalità e dell'etica moderna. Da un lato si considera razionale e morale ciò consente alle varie componenti di valutare e agire liberamente secondo le loro capacità e nel rispetto di

una legge comune di libertà, e dall'altro lato sembra espressione di razionalità e moralità ciò che è provvisto di caratteri ideali, concettuali, normativi atti a trascendere la realtà mutevole e differenziata per poterla disciplinare con norme non desunte dalla stessa mutabilità.

Queste diverse direzioni hanno una loro plausibilità culturale ed efficacia pratica se dividono e combinano il proprio lavoro sociale all'interno di una complessiva antropologia che proteggendo i beni particolari verifici il loro apporto alla ricerca del bene pubblico.

7. LA MEDIAZIONE NORMATIVA

È suscettibile di assumere un intrinseco significato etico una forma di neutralità costituzionale fondata sul riconoscimento che ci sono problemi ultimi dell'esistere e del coesistere ai quali la scienza giuridica non deve rispondere direttamente perché la mediazione normativa non è assimilabile a quella richiesta dall'indefinita problematicità metafisica, esistenziale, sociale, storica che si associa alla ricerca inesauribile dell'inconoscibile.

I limiti costituzionali imposti all'ambizione assolutistica del potere valgono allo stesso modo nei confronti di ogni pretesa conclusività del sapere normativo. Anche se aperto a una visione antropologica che supera le misure del diritto e le semplici tecniche di coesistenza, il costituzionalismo esprime tanta più costituzionalità quanto più rinuncia consapevolmente a decidere su tutte le leggi della socialità e della moralità.

Una certa neutralità del formalismo sta a indicare la fiducia che la pluralità delle credenze sia un fatto e un valore da non sacrificare a un modello qualitativo e regolativo prestabilito, e che il libero confronto delle diverse posizioni consenta a ciascuna di esse non solo di far valere le proprie ragioni, ma di creare le condizioni per scoprire e definire principi, bisogni, interessi accomunanti.

Il formalismo contribuisce alla qualificazione di un'etica pubblica della libertà istituendo un sistema di norme comportamentali sul quale la generalità dei cittadini può convenire proprio perché tali norme, parti integranti della formazione delle azioni, non ne predeterminano

però i contenuti e gli svolgimenti e accettano doverose astensioni su scelte e decisioni che appartengono ai diritti e ai doveri individuali e ad altri diritti e doveri della comunità.

Il bene comune viene configurato e protetto costituzionalmente senza necessità di riferirlo a concezioni comprensive dell'intero destino umano, e delegando a un diverso ordine di idealità, obbligazioni e operosità umane il compito di connettere e di completare la realtà costituzionalizzata con ciò che trascende l'ordine costituzionale.

Cosa decisamente diversa, e inevitabile causa di decadenza e di regressione, è invece una neutralità istituzionale che escluda per le società liberali ogni possibilità di definire principi diversi da quelli dominati da una relatività intesa non come condizione dell'evoluzione e competizione dei valori e dei doveri, ma come rivolta contro i valori e i doveri, come affermazione indiscriminata di impulsi, bisogni, desideri da garantire con commisurazioni calcolate per l'attenuazione progressiva dei vincoli normativi e degli altri vincoli della realtà.

Le indifferenze e le sospensioni dei giudizi valgono in senso costituzionale se sono esse stesse formative perché proposte e praticate non per sminuire ma per rendere più qualitative le esperienze della libertà, le lealtà sociali, le ragioni del vivere civile.